



Mayer
Madonna
Borghese

Data 17/06/2013
Servizio Mobilità
Protocollo 21950/2013/MB/RM/cp

ANSE Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie
prot. n° 004502/2013
18/06/2013

Spett.le
A.N.S.F.
Piazza della Stazione, 45
50123 Firenze

Ing. Alberto Chiovelli
DIRETTORE

Oggetto: utilizzo personale ferroviario in possesso di licenza di conduzione di categoria di condotta A4/A5.

In riferimento al DLgs 247/2010 che stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale nello specifico, allegato 1/parte 1/categorie di condotta, si pongono i seguenti quesiti.

1. Nei treni merci affidati a un solo agente di condotta e in presenza in cabina di guida di un PPT (Personale Polifunzionale Treno – CCNL Mobilità AF 2012) in possesso del Certificato Complementare categoria A4 che prevede lo standard della conoscenza del mezzo di trazione può quest'ultimo, in caso di malore del macchinista e trovandosi in linea, condurre il treno fino al punto/località eventualmente individuata dal regolatore della circolazione?
2. Nel caso di un lavoratore in possesso di licenza e certificato complementare A5, lo stesso può effettuare treni di materiale viaggiatori vuoto dalla stazione di Milano Certosa a quella di Milano Porta Garibaldi e viceversa?

Visto l'importanza della tematica sollevata e certi di una Sua sollecita risposta si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Salvatore Ottonelli



OGGETTO: utilizzo di personale ferroviario in possesso di licenza di conduzione treni e di certificato complementare di categoria A4/A5.

Riferimento: nota Ultrasporti prot.21950/2013/MB/RM/cp del 17/06/2013.

In esito alla nota a riferimento si fa presente che, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247:

- i treni, come definiti al punto 3.9 del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato da questa Agenzia con il decreto 4/2012, devono essere condotti da agenti in possesso di certificato di categoria "B" di cui all'articolo 4, comma 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
- i convogli circolanti in modalità diverse da quelle previste per i treni (inclusi sia le manovre, come definite al punto 3.10 del citato Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, sia i convogli circolanti nel rispetto del punto 4.32 del medesimo Regolamento per la Circolazione Ferroviaria), devono essere condotti da agenti in possesso di certificato di categoria "A" di cui all'articolo 4, comma 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247.

E' responsabilità dell'Impresa ferroviaria stabilire, in conformità a quanto sopra, di quale certificato deve essere in possesso l'agente di condotta in base al servizio svolto ed alle condizioni di circolazione del convoglio.

Pertanto l'attuazione di quanto ipotizzato nei quesiti posti con la nota a riferimento non può prescindere dall'individuazione in dettaglio delle idonee condizioni di circolazione dei convogli - che, tenuto conto della categoria di certificato complementare ipotizzato, deve comunque avvenire in assenza di treni sul tratto di linea interessato - e a seguito del compimento del relativo percorso formativo da parte degli agenti coinvolti.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli
